



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Relatore

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE
Ud.01/04/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2158/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] digitale legale

-ricorrenti-

[REDACTED] contro
ASSOCIAZIONE [REDACTED] rappresentata e difesa
dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata in [REDACTED] digitale legale

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2095/2022
depositata il 14/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025
dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

1. i coniugi [REDACTED] anche in
qualità di legali rappresentanti dei figli minori [REDACTED]
[REDACTED] convenivano dinanzi
al Tribunale di Lodi l'Associazione [REDACTED] chiedendo la
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
cagionati da molteplici comportamenti indicati come illeciti e posti
in essere dalla convenuta;

2. in particolare addebitavano: il concorso omissivo nel reato
di abusi sessuali a danno dei minori, avvenuti nell'orfanotrofio
bulgaro dove originariamente vivevano, data la posizione di
garanzia occupata dall'ente che aveva seguito l'adozione degli
stessi da parte dei deducenti coniugi; il reato di favoreggiamento
personale ex art. 378 cod. pen., per aver omesso l'attività di
vigilanza, soccorso e denuncia; il reato di omessa denuncia ed
omesso referto ex art. 365 cod. pen., per non aver segnalato
all'autorità giudiziaria, nazionale o bulgara, e nemmeno all'autorità
centrale italiana, Commissione Adozioni Internazionali, i fatti
emersi all'esito dell'incontro con i minori, e separatamente i
genitori, tenutosi il 2 ottobre 2012, durante il quale i bambini
avevano confermato gli abusi; il reato di calunnia ex art. 368 cod.
pen., per aver insinuato l'inidoneità genitoriale della coppia e per
averla accusata di aver inventato o fatto sì che i figli inventassero i
racconti delle violenze subite; il reato di minaccia ex art. 612 cod.
pen., attraverso profili anonimi su *social network*, riconducibili alla
famiglia del Presidente dell'ente;

3. allegavano inoltre, in specie, che mentre i deducenti
avevano denunciato i fatti anche alla CAI, al Ministero della



giustizia e al Ministero della famiglia italiani, oltre che al reparto di pedopornografia della Polizia Postale, nonché alla testata giornalistica [REDACTED] che a sua volta aveva pubblicato un articolo d'inchiesta, l'associazione si era rivolta, nel 2013, al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sostenendo l'incapacità genitoriale dei coniugi indicati come inadeguati all'adozione;

4. aggiungevano, sul punto, che:

- il Tribunale per i minorenni adito aveva invece confermato l'idoneità genitoriale, e la Procura della Repubblica presso quell'ufficio giudicante, nell'atto di trasferire gli atti alle autorità bulgare, aveva ritenuto parimenti attendibile quanto riferito dai minori stessi;
- la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, adita dai deducenti, con pronuncia della Grande Camera, aveva poi condannato la Bulgaria per non aver assicurato lo svolgimento di adeguate e sufficienti indagini al riguardo;

5. il Tribunale rigettava la domanda, con condanna degli attori anche a titolo di responsabilità processuale aggravata, con pronuncia parzialmente riformata, emendando tale ultima statuizione, dalla Corte di appello, secondo cui, in particolare:

- i fatti di abuso dovevano ritenersi dimostrati, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure;
- l'associazione non aveva una specifica posizione di garanzia, tale imporre condotte volte a prevenire reati in danno di minori nei loro Paesi di origine, fermo che non era emersa prova della consapevolezza di quanto avvenuto in Bulgaria prima dell'adozione;
- non vi era stata dimostrazione che le omissioni di denuncia ovvero segnalazione avessero come scopo il favorire i colpevoli nel sottrarsi alle indagini, né che vi fosse stato alcun concreto contributo a tale sottrazione, posto che le indagini bulgare si erano svolte in un lasso



temporale di sole 36 ore cui era seguita **archiviazione**, sicché non avrebbero comunque permesso alcun accertamento ulteriore, come confermato proprio dalla condanna della C.E.D.U. per questa ragione;

- i funzionari dell'ente privato non potevano considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio ai fini dell'ipotesi di reato di cui all'art. 328, cod. pen., e non venivano in rilievo i presupposti di cui all'art. 365, cod. pen.;
- non vi erano i presupposti per l'ipotesi di calunnia, perché l'associazione, pur avendo revocato in dubbio l'idoneità genitoriale, non aveva addebitato reati specifici, mentre non vi era alcuna prova del reato di minaccia, essendo risultato solamente l'annuncio di azioni legali da parte dell'ente a fronte delle irregolarità denunciate a proprio carico, ed essendovi stata solo l'allegazione decontestualizzata di messaggi via *social network*, non univocamente riferibili all'ente;
- esclusa pertanto una responsabilità aquiliana, parimenti doveva concludersi per quella a titolo contrattuale da contatto sociale, atteso che l'associazione aveva solo il compito di affiancare i genitori adottivi durante il relativo procedimento, e non essendo state indicate le precise voci d'inadempimento in tesi in rilievo;
- accomunate le due ipotesi di responsabilità, inoltre, non vi era stata comunque alcuna specifica allegazione prima che prova di quali danni sarebbero stati ricollegabili alle condotte addebitate all'associazione, e pertanto di quali concreti pregiudizi si sarebbe potuta ritenere responsabile, tali da essere distinti dai traumi subiti ad opera di terzi e in Bulgaria prima dell'adozione;
- le istanze istruttorie proposte erano in tal senso irrilevanti;



6. avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori articolando dieci motivi, corredati da memoria;

7. resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'Associazione [REDACTED]

Rilevato che

8. con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sulla dedotta obliterazione «dei precetti costituzionali di solidarietà e di garanzia dei diritti inviolabili (art.2) di quelli a tutela della famiglia, della infanzia e della genitorialità (artt. 29 e 31) dei precetti dettati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di famiglia (specialmente artt. 8 e 12) nonché in materia di tortura e di trattamenti disumani e degradanti», in relazione al principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043, cod. civ.;

9. con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui alla prima censura, ove ritenuta infondata, poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato nell'obliterare la mancanza di assistenza dell'associazione alla famiglia istante, ostacolata in particolare adendo il Tribunale per i minorenni, falsificando anche materialmente la relazione sull'incontro dell'ottobre 2012, delegittimando e calunniando i genitori, nei cui confronti aveva posto in essere una condotta complessivamente persecutoria e ingannevolmente rassicurante nel riferire falsamente di aver denunciato i fatti alle autorità bulgare, per sposare invece, con comunicazioni alle autorità pubbliche e anche mediatiche, la difesa della posizione dei gestori responsabili dell'orfanotrofio bulgaro;

10. con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 39-ter, legge n. 184 del 1983, 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di



adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993, 40, cod. pen., 2043, cod. civ., 2, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando di considerare che «le funzioni della Commissione Adozioni Internazionali sono anche svolte attraverso gli «enti accreditati» (qual è [REDACTED] che quindi surroga nelle funzioni dello Stato italiano e dell'Autorità Centrale», con conseguente obbligo specifico di vigilare e adottare le misure necessarie a impedire condotte lesive quali quelle in discussione, laddove l'originaria convenuta, al contrario, aveva ostacolato gli accertamenti delle stesse e gettato discredito sui coniugi deducenti, pur essendo venuta a conoscenza di fatti pregressi come confermato dalla trascritta telefonata tra il padre dei bambini e un responsabile dell'[REDACTED]

11. con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 378, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe in particolare omissso di considerare che l'associazione, con le sue omissioni specie di denuncia e comunicazione, aveva dato evidentemente il tempo «all'organizzazione criminale» che aveva commesso gli abusi e «ai complici» di occultare le prove dei fatti;

12. con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 328, 365, cod. pen., 2043, cod. civ., 2, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare, al riguardo delle omissioni rilevanti per tali previsioni di reato, che gli enti accreditati ai fini del procedimento di adozione si surrogano nelle funzioni dello Stato e, quindi, il ruolo assunto dalle dipendenti di [REDACTED] è analogo a quello assunto dai pubblici ufficiali;

13. con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 2, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che i funzionari dell'associazione avevano addebitato ai genitori



deducanti, sapendoli innocenti, di aver inventato la commissione di reati, senza esito solo grazie alla professionalità dei giudici specie del Tribunale per i minorenni;

14. con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, cod. civ., e dell'art. 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993, poiché la Corte di appello avrebbe errato escludendo che l'associazione avesse una posizione di specifica garanzia e correlato obbligo di tutela, violato con le condotte evidenziate;

15. con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2055, 2059, 2727, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che i fatti dannosi erano conseguenti alle ipotesi di reato, anche per evincibile concorso negli abusi ai danni dei minori, con relativa possibilità liquidazione equitativa e in base ai criteri inerenti a fatti notori;

16. con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 24, Cost., 6, C.E.D.U., 47, Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, per non aver ammesso prove rilevanti al fine di una compiuta dimostrazione degli addebiti di responsabilità, al contempo ritenendo ostativa la mancata prova di tutti i fatti stessi;

17. con il decimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato condannando alla rifusione delle spese i deducanti nonostante l'allegata fondatezza delle ragioni di cui alle precedenti censure.

Considerato che

18. il primo motivo è infondato;

la Corte di appello ha evidentemente e diffusamente statuito su tutta la domanda, alla luce dei principi costituzionali quali volti a



sovrintendere alle due tipologie di responsabilità aquiliana e anche contrattuale scrutinate in relazione alle domande svolte, secondo quanto riferito nel dettaglio di sintesi, in parte narrativa, § 5.;

19. i motivi dal secondo al nono, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati, con assorbimento logico del decimo;

innanzi tutto, il gravame non si misura compiutamente e idoneamente con la ragione decisoria secondo cui l'associazione non poteva essere ritenuta responsabile di fatti di reato avvenuti prima dell'adozione e in Bulgaria;

secondo i ricorrenti l'associazione dovrebbe risponderne in concorso per le condotte successive (v. in specie pag. 36 del ricorso), quale anche quella di favoreggiamento per aver permesso, specie con i propri ritardi, l'occultamento delle prove da parte degli autori dei reati;

premesso che il preteso favoreggiamento non avrebbe potuto mai ritenersi "concorso" nelle – in tesi – connesse ma distinte condotte di reato precedenti, e sottolineato che l'affermazione sottesa alla stessa ipotesi delittuosa in parola è meramente tale e sottende un assunto fattuale e riesame del merito estranei alla presente sede di legittimità, è chiaro che, ai fini risarcitori, potevano venire in rilievo solo, e autonomamente, le condotte successive riferibili propriamente all'associazione;

in questo quadro non emerge in alcun modo quale specifica allegazione e dimostrazione sarebbe stata effettuata e data di concreti pregiudizi, subiti dai deducenti, distinti da quelli riferiti ai traumi, subiti e scoperti in ambito familiare, derivanti dai pregressi reati incidentalmente accertati come commessi da altri, né tale momento assertivo ovvero offerta di prova emergono da alcuna delle capitolarioni riportate nella nona censura;

la difesa istante discorre sul punto di condotte ritenute come anticipato "persecutorie" (pag. 28 del ricorso) e perciò lesive, pure



in termini di aggravamento, della serenità familiare e della salute delle vittime, ma, rispetto a quanto appena osservato, si tratta di allegazione del tutto generica come tale inidonea;

tale assunto danno-conseguenza non può dirsi riferibile di per sé ovvero in termini logicamente necessitati – dunque in chiave di corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale – alle pretese condotte omissive di denunce o comunicazioni, che peraltro, nella ricostruzione degli stessi attori, furono ritardi di ciò che comunque avvenne successivamente;

nel ricorso si sovrappone continuamente il profilo della risultata infondatezza dell'inidoneità genitoriale ritenuta dall'associazione – con atti e pure interviste mediatiche dei suoi funzionari – ed esclusa dal Tribunale per i minorenni investito dalla stessa, con quello della diversa illiceità della condotta ovvero posizione fatta propria dall'██████ evocando al contempo falsità materiali e contenutistiche nella relazione dell'ottobre del 2012 come tali non accertate giudizialmente, di cui si chiede invece l'affermazione in questa sede con accertamenti fattuali propri del solo giudice di merito, e che non sarebbero in ogni caso sussumibili in termini di univoco nesso causale civilistico con il prospettato "aggravamento" dei lamentati pregiudizi alla serenità familiare e alla salute;

va ribadito che non potrebbe in ogni caso affermarsi la sussistenza di un danno propriamente *in re ipsa* (Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, pagg. 13 e seguenti), né sopperire a carenze di puntuali profili assertivi e probatori con una liquidazione equitativa, che presuppone il già intervenuto accertamento dell'effettivo pregiudizio e la sua diversa difficoltà di quantificazione, senza che questa possa essere lo schermo per eludere gli oneri dell'istante (cfr., utilmente, di recente, Cass., 17/12/2024, n. 32946);



in questa cornice, ferma la mancanza di specifica censura alla statuizione dell'assenza di prova del reato di minaccia (pag. 23 della sentenza in questa sede gravata), non si specifica quale sarebbe stata la concreta ipotesi di reato oggetto dell'affermata calunnia, riferendosi diffusamente al fatto che i responsabili dell'associazione avevano "insinuato" – ovvero alluso incautamente al fatto che – i genitori potessero aver inventato ovvero "inteso" simulare reati, non è dato capire esattamente e materialmente come, o fatto sì che i figli se l'immaginassero: non solo l'addebito sul punto avrebbe dovuto dimostrarsi essere stato chiaramente specifico, ovvero esplicito o comunque implicitamente inequivoco, oltre che penalmente personale, ma avrebbe al contempo dovuto palesarsi di aver allegato e provato la consapevolezza delle correlate falsità in capo ai soggetti così accusati, profilo in alcun modo emerso in modo univocamente apprezzabile e, in tesi, con omesso esame dei giudici di merito pronunciatisi, per converso, con doppia decisione conforme di rigetto, sul punto, e conseguente preclusione *ex art. 348-ter*, cod. proc. civ., ora *ex art. 360*, quarto comma, cod. proc. civ.;

al riguardo, conclusivamente, la difesa ricorrente richiama più volte la pregressa conoscenza di un caso simile occorso a una famiglia adottiva di [REDACTED] ma sul punto, ferma l'impossibilità di una rilettura istruttoria ad opera di questa Corte, il capitolo 43 (pagine 42-43 del ricorso) della prova orale ritenuta difatti irrilevante, facendo riferimento a «comportamenti e resoconti che riconducevano agli abusi subiti nell'orfanotrofio», è radicalmente generico, per tempi e contenuti, e come tale insufficiente;

parimenti, si evoca la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha diversamente condannato lo Stato bulgaro per l'inadeguatezza delle indagini, ma ciò nulla può dire in ordine al nesso eziologico tra condotta dell'associazione e pregiudizi lamentati;



quanto sopra supera anche la considerazione del preteso obbligo di garanzia imputato all'associazione che sarebbe venuta meno ad obblighi preventivi di condotte anche di reato, in base però a un non meglio spiegato richiamo all'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1993 che, però, regola l'attività delle autorità centrali, restando apoditticamente affermata la sostenuta "surroga" degli enti accreditati, per i procedimenti adottivi, nelle funzioni statali: tale conclusione, che avrebbe dovuto basarsi su una specifica norma primaria prescrittiva delle attività degli enti, non è quindi argomentata puntualmente ma solo, a ben vedere, affermata in forza dell'accostamento all'attività delle suddette autorità, con conseguente aspecificità della critica cassazionale (v. ad esempio Cass., 21/08/2020, n. 17570);

20. spese secondo soccombenza;

21. va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e dei minori rappresentati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condannando i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 01/04/2025.

Il Presidente

GIACOMO TRAVAGLINO

